REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

BOLLETTINO UFFICIALE

1° supplemento ordinario n. 29 dell'1 dicembre 2010 al Bollettino Ufficiale n. 48 dell'1 dicembre 2010

SO 29

Anno XLVII S.O.n. 29

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DP Reg. n. 0346/ Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendolo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L. n. 69/2009).

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

10_SO29_1_DPR_265_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 29 novembre 2010, n. 0265/Pres.

LR 24/2009, art. 9, comma 48. Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 116, e del decreto del Presidente della Regione 17 settembre 2010, n. 206, in materia di iniziative di lavoro di pubblica utilità.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010)", ed in particolare l'articolo 9, comma 48, il quale prevede il sostegno della Regione per l'inserimento lavorativo, anche a tempo determinato, di persone disoccupate prive di ammortizzatori sociali tramite iniziative di lavoro di pubblica utilità prestato a favore di Amministrazioni pubbliche;

VISTO il comma 49 del medesimo articolo 9, secondo cui con regolamento regionale sono determinati i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime;

VISTO il "Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità prestate a favore di Amministrazioni pubbliche nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'articolo 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010)", emanato con proprio decreto 28 maggio 2010, n. 0116/Pres.;

VISTO, altresì, il Regolamento regionale emanato con proprio decreto 17 settembre 2010, n. 0206/Pres., con cui sono state apportate alcune modifiche al sopra citato Regolamento emanato con proprio decreto n. 0116/Pres./2010;

RITENUTO opportuno prevedere, al fine di rendere più snelle le procedure di assegnazione di risorse a sostegno delle iniziative di lavoro di pubblica utilità, che l'assegnazione di ulteriori risorse regionali possa essere disposta con decreto del Direttore centrale competente e modificare il termine per la presentazione della richiesta di integrazione del finanziamento fissato dall'articolo 4, comma 2, del proprio decreto n. 0206/Pres./2010;

SENTITA la Commissione regionale per il lavoro, di cui all'articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), che nella seduta del 24 novembre 2010 ha esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto esprimendo sul medesimo parere favorevole;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 novembre 2010, n. 2421, con la quale è stato approvato il "Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 116, e del decreto del Presidente della Regione 17 settembre 2010, n. 206, in materia di iniziative di lavoro di pubblica utilità", nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010,

n. 116, e del decreto del Presidente della Regione 17 settembre 2010, n. 206, in materia di iniziative di lavoro di pubblica utilità", nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

10_SO29_1_DPR_265_2_ALL1

Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 116, e del decreto del Presidente della Regione 17 settembre 2010, n. 206, in materia di iniziative di lavoro di pubblica utilità

Art. 1 modifica dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 116/2010.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 116 (Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità prestate a favore di Amministrazioni pubbliche nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'art. 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), è aggiunto il seguente:
«2 bis. L'assegnazione di ulteriori risorse può essere disposta con decreto del Direttore centrale competente in materia di lavoro. »

Art. 2 modifica dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 206/2010

1. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 17 settembre 2010, n. 206 (Modifiche al Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità prestate a favore di Amministrazioni pubbliche nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'art. 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), emanato con decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 116), le parole: «entro 30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio di 60 giorni»

Art. 3 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

10_SO29_1_DPR_266_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 29 novembre 2010, n. 0266/Pres.

LR 6/2003, art. 4. Modifiche al Regolamento di esecuzione dell'articolo 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che l'articolo 2 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica) prevede, tra l'altro, che Regione determini gli

indirizzi ed i programmi relativi al settore dell'edilizia residenziale pubblica, in coerenza con i contenuti della programmazione economica, della pianificazione territoriale e urbanistica e delle politiche sociali perseguite;
VISTO l'articolo 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) che disciplina gli interventi in regime di edilizia convenzionata, la cui attuazione è demandata ad appositi regolamenti;
VISTO l'articolo 12 della legge regionale 6/2003, il quale stabilisce che i regolamenti sono approvati previo parere vincolante della Commissione consiliare competente;
VISTO il proprio decreto 13 aprile 2004, n. 0121/Pres., con il quale è stato approvato il "Regolamento di esecuzione dell'articolo 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata", e successive modifiche ed integrazioni;
VISTE:
- la legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);
- la legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), con particolare riferimento agli articoli 78, 90 e 93 relativi ai requisiti ed agli obblighi dei beneficiari in caso di divorzio, di separazione legale o di scioglimento della convivenza more uxorio nonché allo slittamento della decorrenza di applicazione del "protocollo regionale bioedilizia";

ACCERTATO che non si è provveduto nel tempo ad adeguare l'entità contributiva riservata alle Imprese di Costruzioni, alle Cooperative edilizie ed ai loro consorzi che ha rallentato, in questi ultimi anni, il ricorso al canale agevolativo della convenzionata da parte dei richiamati operatori privati;
ACCERTATA la necessità, da parte delle Ater regionali, di attribuire gli alloggi in locazione nel più breve tempo possibile al fine di evitare un periodo di sfittanza degli stessi;
CONSTATATO, inoltre, il considerevole incremento, sul territorio regionale, della domanda, da parte di nuclei familiari aventi un reddito medio-basso, di alloggi in locazione a canone "convenzionato", economicamente più sostenibile rispetto a quello di mercato;
RITENUTO:
- di recepire le sopra richiamate leggi regionali 19/2009 e 17/2010;
- di considerare interventi straordinari per l'adeguamento agli standard tecnologici gli interventi edilizi atti a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica al fine di contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra;

RITENUTO, al fine di sostenere la nuova costruzione, il recupero e l'acquisto di alloggi da cedere/assegnare in proprietà e da locare in regime di edilizia convenzionata, di:
- incrementare la percentuale e l'entità del contributo per alloggio, a favore dei privati operatori e delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale diversificati, per quest'ultime, in relazione alla provincia di intervento;
- consentire, alle Aziende stesse, di presentare richieste contributive, ferme restando le disponibilità finanziarie, sulla base delle effettive necessità territoriali senza vincoli numerici;
- svincolare, sotto l'aspetto temporale, le Aziende territoriali per quanto concerne la pubblicazione dell'avviso per la scelta dei locatari degli alloggi;
- favorire la cessione in proprietà, scaduto il termine decennale di destinazione d'uso, degli alloggi a favore dei soggetti locatari;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2010, n. 1923, con la quale si è approvato in via preliminare il Regolamento recante "Modifiche al regolamento di esecuzione dell'articolo 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres.";
ATTESO che la IV Commissione consiliare, nella seduta n. 110 del 9 novembre 2010, ha:
- espresso a maggioranza parere favorevole alla delibera della Giunta regionale del 30 settembre 2010, n. 1923, recante "Modifiche al regolamento di esecuzione dell'articolo 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres.";
- evidenziato le osservazioni emerse sull'entità contributiva da destinare, in modo diversificato, alle Ater operanti sul territorio regionale in funzione delle caratteristiche geomorfologiche dello stesso, e sulla definizione di alloggio adeguato quale requisito dei beneficiari;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 novembre 2010, n. 2423, con la quale si è approvato in via definitiva il Regolamento recante "Modifiche al regolamento di esecuzione dell'articolo 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres.";

DECRETA

1. È emanato il regolamento recante “Modifiche al regolamento di esecuzione dell’articolo 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l’edilizia convenzionata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres.” nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

10_SO29_1_DPR_266_2_ALL1

Modifiche al regolamento di esecuzione dell'articolo 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres.

art. 1 modifiche all'art. 3 del DPReg. 0121/Pres./2004

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres. (Regolamento di esecuzione dell'articolo 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata) è sostituito dal seguente:
<<1. Sono ammissibili alle agevolazioni gli interventi volti alla realizzazione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 1) della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia) e il richiedente deve essere intestatario del titolo abilitativo edilizio già alla data di presentazione della domanda, mentre i lavori devono iniziare successivamente alla medesima data.>>.

art. 2 modifiche all'art. 4 del DPReg. 0121/Pres./2004

1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 0121/Pres./2004 è sostituito dal seguente:
<<1. Sono ammissibili alle agevolazioni gli interventi di cui dall'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d) e comma 2 lettera c) della legge regionale 19/2009 di seguito indicati, da realizzare anche su immobili o vani prima destinati ad uso diverso dall'abitazione o su più unità immobiliari al fine di ricavarne un'unica abitazione:
a) ampliamento
b) ristrutturazione edilizia;

c) ristrutturazione urbanistica.
d) restauro e risanamento conservativo. >>.
2. Il comma 3 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 0121/Pres./2004 è sostituito dal seguente:
<<3. Il titolo abilitativo edilizio, o in alternativa l’atto convenzionale, deve riportare il tipo di intervento di recupero secondo le suddette classificazioni. >>.

art. 3 modifiche all’art. 6 del DPReg. 0121/Pres./2004

1. Al comma 2 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 0121/Pres./2004 le parole “dell’articolo 18 del DPR 380/2001” sono sostituite dalle seguenti: << dell’articolo 31, comma 1, della legge regionale 19/2009>>.

art. 4 modifiche all’art. 8 del DPReg. 0121/Pres./2004

1. Il comma 1 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 0121/Pres./2004 è sostituito dal seguente:
<<1. Le agevolazioni consistono in contributi in conto capitale determinati come segue:
a) il contributo per gli interventi di costruzione o di recupero di abitazioni da assegnare in locazione, attuati dalle cooperative edilizie e loro consorzi o dalle imprese, è pari al 35% della spesa ritenuta ammissibile sulla base del costo dell’immobile risultante dal progetto esclusi gli oneri fiscali; in ogni caso il contributo non può superare l’importo di 35.000,00 euro per alloggio;
b) il contributo per gli interventi di costruzione, di recupero o di acquisto di abitazioni da assegnare in locazione, attuati dalle ATER, è pari al 45% della spesa risultante dal quadro economico dell’opera o del costo dell’immobile risultante dal contratto di compravendita, esclusi gli oneri fiscali e le spese notarili; in ogni caso il contributo per ogni singolo alloggio non può superare l’importo di euro 55.000,00 per gli interventi realizzati dalle ATER della provincia di Gorizia, Pordenone e Udine, euro 60.000,00 per gli interventi realizzati dall’ATER dell’Alto Friuli e dall’ATER della provincia di Trieste;
c) il contributo per gli interventi di costruzione o di recupero di abitazioni da cedere o da assegnare in proprietà, è pari al 30% del prezzo di vendita dell’immobile, esclusi gli oneri fiscali e le spese notarili; in ogni caso il contributo non può superare l’importo di 25.550,00 euro per alloggio.>>.

art. 5 modifiche all’art. 9 del DPReg.0121/Pres./2004

1. Il comma 3 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 0121/Pres. /2004, è sostituito dal seguente:
<<3. Nei casi previsti dall’articolo 7, comma 2, della legge regionale 6/2003, le percentuali dei contributi di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c)

sono pari, rispettivamente, al 40%, al 50% ed al 35%; gli importi massimi dei contributi per alloggio non possono superare i seguenti massimali:
a) 37.500,00 euro per gli interventi di cui articolo 8, comma 1, lettera a);
b) 57.500,00 euro, per gli interventi realizzati dalle ATER della provincia di Gorizia, Pordenone e Udine di cui all’articolo 8 comma 1, lettera b);
c) 62.500,00 euro per gli interventi realizzati dall’ATER dell’Alto Friuli e dall’ATER della provincia di Trieste di cui all’articolo 8 comma 1, lettera b);
d) 30.550,00 euro per gli interventi di cui all’articolo 8 comma 1, lettera c).>>.
2. La lettera e) del comma 4 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 0121/Pres./2004 è sostituita dalla seguente:
<< e) «interventi straordinari per l’adeguamento a standard tecnologici, di servizi e di sicurezza», realizzazione degli interventi di cui al comma 1 art. 4, volti al miglioramento di almeno una classe energetica, con riferimento al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e successive modifiche ed integrazioni; >>.

art. 6 modifiche all’art. 12 del DPReg.0121/Pres./2004

1. Al comma 1 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 0121/Pres./2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) le parole “di cui uno in regione” sono soppresse;
b) alla lettera c) le parole “aumentato di uno” sono soppresse;
c) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
<<f) non aver beneficiato di contributi di edilizia residenziale pubblica nei cinque anni precedenti. >>.

art. 7 modifiche all’art. 19 del DPReg.0121/Pres./2004

1. L’articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 0121/Pres./2004 è sostituito dal seguente:
<<art. 19 Limiti degli interventi per le Imprese, le cooperative edilizie e loro consorzi
1. Alle Imprese, alle cooperative edilizie e ai loro consorzi è consentito presentare domanda solo per tre interventi di edilizia convenzionata nell’anno solare. Il numero massimo di alloggi ammissibile a contributo per ogni operatore non può superare complessivamente il numero di cento e, per ogni singolo intervento, il numero di quarantotto.
2. Per gli interventi di nuova costruzione realizzati dalle imprese, dalle cooperative edilizie e dai loro consorzi l’entità minima dell’intervento è di dodici alloggi per i Comuni capoluogo di provincia e di sei alloggi per gli altri Comuni. Nel caso di recupero l’entità minima dell’intervento ammissibile è ridotta alla metà.>>.

art. 8 modifiche all’art. 36 del DPReg.0121/Pres./2004

1. Il comma 3 dell’articolo 36 del decreto del Presidente della Regione 0121/Pres./2004 è sostituito dal seguente:
<< 3. L’avviso, per la scelta degli acquirenti, deve essere pubblicato dopo l’emissione del provvedimento di concessione del contributo; la pubblicazione

deve avere una durata non inferiore a trenta giorni e della stessa deve essere data notizia a mezzo della stampa quotidiana locale .>>.

art. 9 modifiche all'art. 41 del DPReg.0121/Pres./2004

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Regione 0121/Pres./2004 è inserito il seguente:
<< 3 bis. Non rileva ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 15 della legge regionale 6/2003 il trasferimento di residenza di uno dei coniugi o di uno dei conviventi more uxorio qualora il ricorso per la separazione personale venga presentato, ovvero lo scioglimento della convivenza more uxorio intervenga, entro un anno dal trasferimento della residenza medesima.>>.

art. 10 modifiche all'art. 44 del DPReg. 0121/Pres./2004

1. Il comma 1 dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Regione 0121/Pres./2004 è sostituito dal seguente:
<<1. In caso di divorzio o separazione legale, ovvero di scioglimento della convivenza more uxorio, o di trasferimento della residenza di uno dei cobeneficiari, colui che continua a risiedere nell'alloggio, al fine di ottenere il trasferimento dell'agevolazione, deve presentare istanza, di cui all'allegato G, alla struttura regionale competente e produrre la seguente documentazione, entro il termine di un anno dalla data in cui l'evento si è verificato:
a) certificato di residenza nell'alloggio oggetto di contributo;
b) certificato di cambio residenza del cobeneficiario;
c) sentenza di divorzio ovvero sentenza di separazione ovvero decreto di omologa della separazione consensuale ovvero dichiarazione dei soggetti conviventi more uxorio, da rendersi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante l'avvenuta interruzione del rapporto di convivenza;
d) atto di acquisizione dell'intera proprietà successivo al divorzio o separazione legale ovvero scioglimento della convivenza more uxorio o trasferimento della residenza del cobeneficiario;
e) verbale della Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 12, con riferimento alla data dell'istanza di subentro. >>.

art. 11 norma transitoria

1. Le prescrizioni di cui all'articolo 8 si applicano anche alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

art. 12 modifiche all'allegato 1 al DPReg. 0121/Pres./2004

1. All'allegato1 del decreto del Presidente della Regione 0121/Pres./2004 concernente lo Schema-tipo della convenzione di edilizia convenzionata sono apportate le seguenti modifiche:
a) al capoverso prima delle premesse le parole <<dell'articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'articolo 31, comma 1, della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);
b) al secondo capoverso delle premesse le parole <<dall'articolo 17 del DPR 380/2001>> sono sostituite dalle seguenti: <<dall'articolo 31 della legge regionale 19/2009>>;
c) al quinto capoverso delle premesse le parole <<dall'articolo 4 del Decreto del Presidente della Regione 17 settembre 2007, n. 0296/Pres. (Regolamento di attuazione della disciplina dell'attività edilizia, ai fini della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5)>> sono sostituite dalle seguenti: <<dall'articolo 2 della legge regionale 19/2009 e dal relativo regolamento di attuazione;>>;
d) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, le parole <<dall'articolo 3 del DPReg. 0296/Pres./2007>> sono sostituite dalle seguenti: <<dall'articolo 2 della legge regionale 19/2009 e dal relativo regolamento di attuazione>>;
e) alla lettera d), del comma 2 dell'articolo 3, le parole <<dall'articolo 4 del DPReg. 0296/Pres./2007. (9)>> sono sostituite dalle seguenti: <<dall'articolo 2 della legge regionale 19/2009 e dal relativo regolamento di attuazione. (7)>>;
f) al comma 4 dell'articolo 5, le parole "dell'articolo 3, comma 1, del DPR 6 giugno 2001, n. 380" sono sostituite dalle seguenti: <<dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 19/2009 >>;
g) al comma 1 dell'articolo 8, le parole <<del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 15 del DPR 380/2001>> sono sostituite dalle seguenti: <<di quanto previsto dalla legge regionale 19/2009.>>;
h) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

<<Articolo 9

Ultimazione dei lavori e certificato di agibilità

1. Il termine ultimo di ultimazione dei lavori non può superare i tre anni dalla data di ritiro del permesso di costruire o dalla data di presentazione della denuncia di inizio attività. Il termine e' prorogato previa presentazione di istanza motivata anteriormente alla scadenza del termine medesimo. L'atto di proroga indica il nuovo termine di ultimazione dei lavori.
2. Ai fini del rilascio del certificato di agibilità, l'operatore convenzionato presenta al Comune, la domanda ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge regionale 19/2009.>>;
i) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 le parole <<- articolo 18 lett. d), DPR 380/2001>> sono soppresse;
2) al comma 4 le parole <<agli articoli 3 e 4 del DPReg. 0296/Pres./2007.>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 2 della legge regionale 19/2009 e al relativo regolamento di attuazione.>>;
l) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Ai sensi dell'articolo 18 comma 5 del DPR 380/2001 ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente.>>;
2) al comma 3 le parole <<agli articoli 3 e 4 del DPReg. 0296/Pres./2007.>> sono sostituite dalle seguenti: << all'articolo 29 della legge regionale 19/2009 e al relativo regolamento di attuazione.>>;

m) alle note sono apportate le seguenti modifiche:
1) i numeri (7), (8) ed (11) sono soppressi;
2) il numero "(9)" è sostituito con il numero "(7)" e le parole <<dagli articoli 3 e 4 del DPReg. 0296/Pres./2007>> sono sostituite dalle seguenti: <<dall'articolo 29 della legge regionale 19/2009 e dal relativo regolamento di attuazione >>.
3) il numero (10) è sostituito con il numero (8);

art. 13 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO UNICO)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
P.O. Attività specialistica per la redazione del Bollettino Ufficiale della Regione
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2037
Fax +39 040 377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi del Regolamento recante le norme per le pubblicazioni del B.U.R.:

- \- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo.
- \- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione.
  - tale procedura consente, tra l'altro, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in forma anticipata rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il pagamento anticipato della spesa di pubblicazione;
  - gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina.
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word).
- La pubblicazione di avvisi, inserzioni ecc. avverrà previo **PAGAMENTO ANTICIPATO** della corrispettiva spesa nelle forme in seguito precisate, fatte salve specifiche e motivate deroghe.
  A comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali – Servizio provveditorato e SS.GG. – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione del la richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	OBBLIGATORIA	€ 0,04
A.1)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	OBBLIGATORIA	€ 0,06
B.1)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	OBBLIGATORIA	€ 0,10
C.1)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	OBBLIGATORIA	€ 120,00
A.1/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	OBBLIGATORIA	€ 180,00
B.1/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax)	OBBLIGATORIA	€ 300,00
C.1/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Esclusivamente** per la pubblicazione degli Statuti dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane della Regione Friuli Venezia Giulia, e/o loro parziali modifiche, sono applicate le seguenti agevolazioni:
  PROVINCE e COMUNI con più di 5.000 abitanti — riduzione del 50% su tariffe A e B
  COMUNI con meno di 5.000 abitanti — riduzione del 75% su tariffe A e B
  COMUNITÀ MONTANE — riduzione del 50% su tariffe A e B
- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD — € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 — € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 — € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare — € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare — € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO — € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture — IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI – SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. – CORSO CAVOUR, 1 – 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709** intestato a **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste** (per diverse modalità di pagamento rivolgersi all'Ufficio amministrazione B.U.R. del Servizio provveditorato e SS.GG.).

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS2®
stampato da Direzione centrale servizi generali e patrimonio
- Servizio del Provveditorato - Centro Stampa Regionale